



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 30/06/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 16/09/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 24/10/2018, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, richiamando il principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza *Lexitor*, e chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della complessiva somma di € 967,20, di cui € 727,20 a titolo di commissioni accessorie non maturate ed € 240,00 a titolo di spese fisse contrattuali non maturate;
- il rimborso di € 117,81 a titolo di commissioni di estinzione;
- le spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00 e le spese di procedura per € 20,00;
- gli interessi legali dal reclamo.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

- con riferimento alla richiesta di restituzione di tutti i costi, che il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva e l'art. 125*sexies* del TUB collegano con chiarezza la riduzione del costo totale del credito ai soli oneri correlati alla restante durata del contratto;
- la non ripetibilità delle commissioni accessorie, atteso il loro carattere *up-front*, come meglio specificato nel contratto e nel modulo SECCI e confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4111/01. Richiama a supporto anche alcune



pronunce dei Collegi ABF. Allega la fattura attestante il pagamento di tale importo, mai entrato nella disponibilità della mutuante, a un terzo soggetto cui il consumatore si è rivolto per l'offerta del servizio finanziario;

- la non ripetibilità delle “*spese fisse contrattuali*”, atteso il loro carattere *up front*, come meglio specificato in contratto;
- quanto alla richiesta di rimborso della “*commissione di estinzione anticipata*”, la legittimità dell'addebito della relativa somma, in sede di conteggio estintivo, avvenuto secondo quanto previsto nel Modulo SECCI, conformemente al dettato del terzo comma dell'art. 125sexies TUB;
- la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, atteso che il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario non necessita di rappresentanza professionale e che si è in presenza di una lite a carattere seriale.

Pertanto, chiede di rigettare il ricorso perché infondato.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”*. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *“sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”*;
- *“Priva di giuridico fondamento”* si rivela l'opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16*



della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Nello specifico, in ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio in linea con il sopra richiamato orientamento dell'Arbitro e tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene che abbiano natura up-front le commissioni accessorie e le spese fisse contrattuali, in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti (in termini cfr. Collegio Bari, dec. n. 2313/2020). Tali voci di costo, conformemente a quanto affermato dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, devono essere rimborsate al ricorrente secondo il criterio previsto per il rimborso degli interessi, perché comunque basato “su un principio di proporzionalità” valido ed efficace.

Con riferimento alla commissione per l'estinzione anticipata, addebitata per € 117,81, il Collegio fa presente che, a supporto della richiesta restitutoria, la ricorrente cita - esclusivamente in sede di reclamo - la decisione n. 5432/18 del Collegio di Napoli, che ha riconosciuto l'illegittimità dell'addebito dell'indennizzo nell'ipotesi in cui l'istituto finanziatore non abbia allegato alcun dettaglio dei costi “eventualmente” sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento.

Nel caso di specie, però, come si evince dal conteggio estintivo, tale voce è pari all'1% del debito residuo (€ 11.781,15), in conformità a quanto previsto nel Modulo SECCI allegato dalla ricorrente (cui rinvia l'art. 10 delle condizioni generali di contratto) che stabilisce, nell'ipotesi di estinzione anticipata, il diritto del cessionario ad un indennizzo pari a “massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno” e “massimo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno”, con formulazione sostanzialmente analoga a quella prevista dall'art 125-sexies TUB.

Il Collegio di Coordinamento, inoltre, pronunciandosi di recente sulla questione con la decisione n. 5909/2020, ha evidenziato come non debba essere l'intermediario a



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dimostrare di avere effettivamente sostenuto costi direttamente collegati al rimborso anticipato del finanziamento e il loro preciso ammontare, una volta che l'indennizzo si collochi entro la percentuale massima stabilita dalla legge (come nella vicenda in oggetto), dovendo essere il ricorrente ad allegare e a dimostrare che, nel caso specifico, tale indennizzo non sia causalmente giustificato. La pretesa della ricorrente, quindi, non può trovare accoglimento avendo l'intermediario agito in conformità della legge.

Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste della cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	7,20%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	39,48%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni accessorie (up front)	€ 1.212,00	€ 727,20	€ 478,55	<input type="radio"/>		€ 478,55
<input type="radio"/>	spese fisse contrattuali (up front)	€ 400,00	€ 240,00	€ 157,94	<input type="radio"/>		€ 157,94
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0,00
	<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 636,49
interessi legali	si

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può invece essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 636,49, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS